



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

DETERMINAZIONE

Oggetto: Misure di profilassi diretta e indiretta contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). Adempimenti anno 2022.

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 che stabilisce norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i. che disciplina sul personale regionale e sull'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218 e s.m.i. che dispone misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico sugli Enti Locali);
- VISTO il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico ed il relativo manuale operativo della Blue tongue;
- VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 che detta norme in merito ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti;
- VISTO il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. 17522 del 26 giugno 2019 su “Febbre catarrale degli ovini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

(blue tongue) – Misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale che abroga e sostituisce il Dispositivo Dirigenziale prot. 6478 del 10 marzo 2017 e s.m.i.;

- VISTO Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
- VISTO Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- VISTA La Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 di ulteriori norme di settore”;
- RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 345, prot 0012771 del 30/04/2021 recante “Misure di profilassi diretta e indiretta contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). Adempimenti anno 2021”;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.1497/17 del 30 aprile 2021, con il quale al Dott. Antonio Montisci sono attribuite le funzioni di direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare presso la Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 41/19 del 19 ottobre 2021 recante “Affidamento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna dell'incarico per l'acquisto di vaccini per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (BlueTongue) da fornire ai Servizi veterinari delle ASL dell'ATS Sardegna”;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

- ATTESO** che, in attuazione della suddetta deliberazione è in corso di conclusione la procedura di gara per l'acquisto e la conseguente consegna di n. 600.000 dosi di vaccino per BTV4 al fine di consentire ai competenti Servizi veterinari delle ASL della Sardegna di iniziare a svolgere le attività di vaccinazione ed è in corso di elaborazione il provvedimento di affidamento per l'acquisto delle ulteriori dosi necessarie per la campagna vaccinale 2022;
- CONSIDERATO** che nell'anno 2021 si è registrata una nuova ondata epidemica per il sierotipo 4 (BTV4) che ha interessato il territorio di tutta la Regione Sardegna, con un numero elevato di focolai;
- CONSIDERATO** che, alla luce della nuova situazione epidemiologica è necessario modificare la strategia vaccinale di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 345, prot. 0012771 del 30/04/2021 "Misure di profilassi diretta e indiretta contro la febbre catarrale degli ovini. Adempimenti anno 2021";
- CONSIDERATO** che, nonostante la favorevole situazione epidemiologica, il territorio regionale risulta tuttora interamente zona di restrizione per il sierotipo 1 (BTV1) e in parte zona di restrizione per il sierotipo 3 (BTV3) della Bluetongue;
- PRESO ATTO** che non sono attualmente disponibili presidi immunizzanti verso SBTv3 e che pertanto al fine di limitare un eventuale diffusione occorre che in tutte le aziende con animali di specie sensibili siano applicate efficaci misure di profilassi diretta rivolte alla lotta verso l'insetto vettore;
- VISTE** le risultanze dell'Unità di Crisi Regionale (UCR) sulla febbre catarrale degli ovini, verbale riunione UCR blue tongue del 13 dicembre 2021 (convocazione nota prot. RAS n. 30901 del 07/12/2021) che hanno evidenziato l'esigenza di effettuare per l'anno 2022 un programma vaccinale contro la Blue tongue relativamente al sierotipo 4 (SBTV4), esteso a tutti i capi delle aziende identificate come ad alto rischio ed alle rimonte di tutte le restanti aziende con allevamenti ovini;
- CONSIDERATO** che in seno alla riunione suddetta, stante che il patrimonio bovino in venti anni di infezioni ripetute ha subito ingenti danni specialmente connessi al blocco delle movimentazioni, è stata condivisa la necessità di garantire una profilassi su base volontaria per gli allevamenti bovini;
- TENUTO CONTO** che la Blue tongue si manifesta in forma grave negli ovini e che la vaccinazione in tali animali contribuirà a proteggere il patrimonio ovino dalla forma clinica, evitando così i danni diretti derivanti dalla malattia e contribuirà a ridurre il rischio di epidemie a causa della circolazione virale;
- CONSIDERATO** il rischio di possibilità di nuovi casi di malattia in Sardegna in assenza di ulteriori interventi specifici di profilassi diretta e indiretta e la necessità, quindi, di dover proteggere il patrimonio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

zootecnico regionale e le sue produzioni;

RITENUTO di dover adottare le necessarie misure finalizzate a proteggere il patrimonio zootecnico regionale e le sue produzioni dal rischio di ulteriore diffusione della malattia in assenza di interventi specifici di profilassi diretta e indiretta anche al fine che possano essere consentite le movimentazioni di animali di specie sensibili.

DETERMINA

ART. 1 – Obiettivi

1. Il presente provvedimento con i relativi allegati dispone misure di polizia veterinaria di lotta e controllo della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sul territorio regionale per l'anno 2022.
2. I principali obiettivi del programma regionale di vaccinazione obbligatoria sono:
 - a) Proteggere dalla forma clinica il patrimonio zootecnico isolano dai danni derivanti dall'infezione del virus della Blue tongue (BTV4);
 - b) Limitare la possibilità di circolazione virale nel territorio isolano e le conseguenti misure restrittive anche al fine di consentire le movimentazioni di animali di specie sensibile;
 - c) Limitare la probabilità di diffusione dell'infezione dalle aree infette verso i restanti territori.

ART. 2 - Misure di profilassi indiretta: programma di vaccinazione obbligatoria e su base volontaria

1. Sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria per BT, tutti gli allevamenti ovini sulla base del programma di vaccinazione di cui all' **Allegato 1**.
2. La gestione del programma di vaccinazione di cui al comma 1, è affidata ai Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL della Sardegna.
3. Il Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, con il supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale della Sardegna (OEVR), coordina e verifica lo stato di avanzamento delle attività sul territorio regionale fornendo, nel caso, le opportune indicazioni in merito.
4. L'effettuazione del programma di vaccinazione di cui al comma 1, è affidata ai Servizi veterinari delle ASL della Sardegna e/o a veterinari convenzionati o liberi professionisti ovvero a medici veterinari all'uopo individuati e autorizzati dagli stessi Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna. Possono altresì



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

essere autorizzati dalle ASL della Sardegna, per il tramite dei Servizi veterinari competenti per territorio, i veterinari individuati dai proprietari e/o detentori degli animali o dalle Associazioni di categoria.

5. I veterinari liberi professionisti e/o aziendali individuati dai proprietari e/o detentori degli animali o dalle Associazioni di categoria predispongono un programma di vaccinazione aziendale da presentare al competente Servizio veterinario di Sanità Animale della ASL, nel quale sono indicati i tempi di intervento e il numero dei capi da vaccinare. In relazione al programma vaccinale presentato, il Servizio veterinario della ASL consegna al veterinario incaricato, le dosi di vaccino necessarie e, ove il caso, il brogliaccio di stalla con l'elenco dei capi presenti.
6. I vaccini per la campagna di vaccinazione obbligatoria sono resi disponibili ai Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL per il tramite dell'IZS della Sardegna. Dal momento che una volta aperti i flaconi di vaccino possono essere utilizzati nel breve periodo, l'attività di profilassi vaccinale deve essere organizzata su tutto il territorio regionale riducendo al minimo lo spreco di dosi vaccino.
7. Le spese relative all'acquisto di vaccino e gli interventi di vaccinazione non compresi nel comma 1 e quindi gli interventi di vaccinazione effettuati su base volontaria, fino ad eventuali nuove indicazioni, sono a carico degli allevatori che si avvarranno di veterinari libero professionisti e/o aziendali di loro scelta e autorizzati dalle ASL della Sardegna per il tramite dei competenti Servizi veterinari.
8. Tutte le operazioni di vaccinazione sono registrate dai Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio nel sistema informativo SANAN in base alla tempistica di cui all'art. 7 comma 1; con l'utilizzo della scheda SBT09 di cui al Sistema informativo della BT, sulla base dei relativi verbali di vaccinazione individuale di cui all'**Allegato 2** per gli animali di specie ovina e di cui all'**Allegato 3** per gli animali di specie bovina e caprina non oggetto di vaccinazione obbligatoria ai sensi del presente provvedimento.
9. Gli animali delle specie sensibili individuati come "sentinelle" per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica di cui al "Sistema Informativo Nazionale Blue tongue" sono esclusi dalla vaccinazione.

ART. 3 - Misure di profilassi diretta: lotta all'insetto vettore

1. In tutte le aziende zootecniche, al fine di ottimizzare la biosicurezza aziendale e ridurre il rischio di infezione, è fortemente raccomandato ai proprietari e/o detentori degli animali di mettere in atto efficaci misure di lotta all'insetto vettore, secondo le strategie indicate nell' **Allegato 4** della presente Determinazione; I Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, i veterinari aziendali o liberi professionisti e i tecnici degli altri Enti preposti svolgono attività di educazione sanitaria illustrando, anche con il supporto di apposito materiale grafico, le più comuni strategie di lotta all'insetto vettore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

schematizzate nell'**Allegato 4** e consegnando agli stessi allevatori materiale divulgativo sulla Profilassi sanitaria diretta contro la BT.

2. Per monitorare l'efficacia delle strategie adottate di cui all'**Allegato 4**, l'IZS della Sardegna di concerto con l'OEVR effettua verifiche periodiche (follow-up) su aziende selezionate già sede di trappola fissa.
3. Gli enti coinvolti svolgono, ciascuno per quanto di propria competenza, le attività di controllo e prevenzione finalizzate alla lotta all'insetto vettore.

ART. 4 - Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) per la Blue tongue

1. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), è istituita secondo il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.
2. L'U.C.R. presieduta e coordinata dal Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare o da un suo delegato, è convocata di concerto con il Ministero della Salute, al fine di assolvere ai compiti previsti dal Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico sia in fase ordinaria sia in fase di emergenza.
3. L'U.C.R. ha sede presso i locali dell'Assessorato dell'igiene e della sanità e dell'assistenza sociale, è composta almeno da:
 - a) il Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare o suoi delegati;
 - b) un rappresentante del Ministero della salute;
 - c) un rappresentante del CESME;
 - d) uno o più dirigenti dei Servizi veterinari delle ASL della Sardegna;
 - e) un rappresentante dell'Assessorato della difesa dell'ambiente;
 - f) un rappresentante dell'Assessorato all'agricoltura e riforma agro-pastorale;
 - g) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
 - h) un rappresentante dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale;
 - i) un rappresentante del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari;
 - j) un funzionario amministrativo dell'Assessorato con funzioni di segretario verbalizzante.
4. In ragione delle esigenze e delle argomentazioni legate all'ordine del giorno, il Presidente dell'UCR può integrare la stessa con dirigenti dei Servizi Veterinari competenti per territorio delle diverse aree funzionali, dirigenti dei dipartimenti territoriali dell'IZS della Sardegna o con altre figure che abbiano un



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

ruolo tecnico o istituzionale, di cui si ritenga opportuna la partecipazione.

5. I rappresentanti di cui al comma 3 sono individuati, a seguito della convocazione dell'UCR, ad opera dei rispettivi Responsabili degli Enti coinvolti.

ART. 5 - Obblighi, adempimenti e indennizzi

1. I proprietari o detentori di animali di specie sensibili devono garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi indiretta, in particolare provvedendo al contenimento degli animali da sottoporre a vaccinazione.
2. I casi di rifiuto alla profilassi vaccinale obbligatoria dovranno essere documentati dai competenti Servizi veterinari delle ASL utilizzando l'apposito verbale di cui all'**Allegato 5**. Gli stessi Servizi veterinari della ASL adotteranno apposito provvedimento ordinatorio al fine dell'effettuazione delle attività di profilassi vaccinale.
3. I proprietari o detentori degli animali che non ottemperano alle disposizioni della presente Determinazione ed in particolare a quanto previsto all'art. 2, comma 1, o che si siano sottratti all'esecuzione del Programma di vaccinazione, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per i contravventori al Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 che, per i casi specifici previsti dal presente provvedimento, sono quelle fissate dall'art. 6, comma 3, della Legge 2 giugno 1988, n. 218, che vanno da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14 e non hanno diritto al riconoscimento di eventuali indennità per danni conseguenti a focolai di malattia, indipendentemente dal sierotipo del virus all'origine del focolaio.
4. Inoltre all'allevamento che non sottoporrà a profilassi obbligatoria gli animali sarà vietata qualsiasi movimentazione a vita o verso il macello, degli animali posseduti come concordato nella videoconferenza con le organizzazioni agricole in data 01 marzo 2022.

ART. 6 - Risorse

1. I costi per l'acquisto delle dosi di vaccino necessarie al programma di vaccinazione obbligatoria ulteriori a quelle già acquistate e disponibili da subito sono a carico della Regione Sardegna con le risorse stanziare nel capitolo di spesa SC05.0403 Missione 13, Programma 2 del bilancio regionale anno 2022.
2. Le spese aggiuntive per la vaccinazione saranno determinate sulla base di eventuali ulteriori fabbisogni rilevati dai Servizi veterinari delle ASL.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

ART. 7 - Flusso Dati

1. È onere dei Direttori dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASL della Sardegna garantire la corretta alimentazione dei flussi informativi relativi alle attività di profilassi vaccinale effettuate sui propri territori di competenza, attraverso la registrazione dei dati relativi alle vaccinazioni nell'apposito sistema informativo SANAN del portale VETINFO con cadenza settimanale.
2. L'OEVR, ha cura di valutare la situazione epidemiologica e supportare i Servizi veterinari competenti per territorio per gli adempimenti inerenti sia alle attività di vaccinazione da svolgere in ciascun territorio sia al flusso dei dati e delle informazioni, in particolare relativamente all'elenco delle aziende ricadenti in aree a circolazione virale.
3. È compito dell'IZS della Sardegna e di ogni Servizio di Sanità Animale della ASL competente per territorio compilare, aggiornare e tenere agli atti il registro di cui all'**Allegato 6** per ognuno dei lotti di vaccino utilizzati.
4. È d'obbligo per i Direttori dei Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL della Sardegna, anche attraverso i propri referenti appositamente individuati, comunicare con cadenza mensile al Servizio sanità pubblica e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il numero delle dosi di vaccino residue per ognuno dei lotti utilizzati sul proprio territorio di competenza.
5. Parimenti l'IZS della Sardegna dovrà comunicare con uguale cadenza al Servizio sanità pubblica e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il numero delle dosi di vaccino per ognuno dei lotti utilizzati in giacenza presso i propri locali.

ART. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dalla presente Determinazione si rimanda alla normativa di riferimento.
2. I Sindaci, il Servizio Sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare regionale, i Servizi veterinari delle ASL della Sardegna, l'IZS Sardegna, le forze dell'Ordine e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare la presente Determinazione.
3. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, verifica con il supporto dell'OEVR lo stato



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità

Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

di avanzamento delle attività previste dal presente provvedimento e nel caso provvede con propri atti ad indicare le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

4. Le misure di profilassi diretta e indiretta sono soggette a continue verifiche e aggiornamenti a opera di questo Assessorato in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e all'evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio regionale.
5. La presente Determinazione può essere modificata o sostituita con analogo provvedimento, in relazione ad eventuali modificazioni della normativa, a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica regionale o sulla base delle eventuali disponibilità di dosi vaccinali.
6. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale qualora necessario provvede con propri atti a fornire pertinenti indicazioni operative e/o chiarimenti in linea con quanto stabilito nel presente provvedimento e nel caso ad aggiornare i relativi allegati dello stesso.
7. La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9 della Legge regionale n° 31/98 e s.m.i., sarà pubblicata nel sito internet www.regione.sardegna.it, e ha validità per l'anno 2022.

Il Direttore del Servizio

Antonio Montisci

